



Prot. n. 8569/1.10

Udine, 24 maggio 2006.

oggetto → Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, sul sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Nota esplicativa sulle questioni applicative di maggiore rilievo.

Facendo seguito alle precedenti note esplicative (in particolare, prot. n. 3735/1.10 del 28 febbraio 2006 sulle forme associative e prot. n. 7027/1.10 del 26 aprile 2006 sul Piano di valorizzazione territoriale), con la presente si illustrano alcune questioni interpretative ed applicative di particolare rilievo, emerse sia nel corso degli incontri sul territorio di presentazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 - iniziativa in relazione alla quale si sono riscontrati la partecipazione e l'apprezzamento degli operatori degli enti locali - sia in occasione dell'attività di consulenza e di collaborazione prestata da questa Direzione centrale ai fini dell'attuazione della legge medesima.

La presente nota esplicativa, il cui contenuto tiene conto degli approfondimenti condotti in un tavolo tecnico che questa Direzione ha organizzato con un gruppo di segretari comunali, è strutturata come un elenco di domande e risposte, suddiviso in paragrafi riguardanti, rispettivamente, i rapporti tra fonti normative statali e regionali, la potestà normativa degli enti locali, le fusioni di comuni, le forme associative tra enti locali, le convenzioni, le associazioni intercomunali, gli ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) e il Piano di valorizzazione territoriale.

RAPPORTI TRA FONTI NORMATIVE STATALI E REGIONALI

D. Atteso che la LR 1/2006 non ha soppiantato interamente il D.Lgs. 267/2000, quando si applica la normativa statale e quando quella regionale?

R. In effetti, considerato che la LR 1/2006 non interviene a disciplinare completamente la materia dell'ordinamento degli enti locali, è stato evidenziato che nel Friuli Venezia Giulia continua a trovare applicazione, in gran parte, la normativa statale in materia (e, in particolare, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Pertanto, nel territorio regionale si applica la legge dello Stato, in materia di ordinamento degli enti locali, in tutti gli ambiti in cui la Regione non abbia dettato proprie apposite norme, come prescritto, tra l'altro, dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (norme di attuazione dello Statuto). Per quanto concerne, in particolare le forme di collaborazione tra enti locali, il legislatore regionale ha inteso disciplinare l'intero sistema delle forme associative tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Di conseguenza, nell'ambito territoriale regionale non trova più applicazione la disciplina dettata per le forme associative dal D.Lgs. 267/2000, ad eccezione dell'articolo 34 attinente agli accordi di programma, che continua ad applicarsi in via integrativa, in quanto richiamato dall'art. 19, comma 7, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

POTESTA' NORMATIVA

D. Il termine di quindici giorni per l'entrata in vigore degli statuti da quando decorre?

R. La disposizione si limita ad abbreviare il termine di trenta giorni già previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 267/2000. Lo statuto quindi entra in vigore, ai sensi dell'art. 12, comma 6, della LR 1/2006, decorsi quindici giorni dall'inizio della pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso all'albo pretorio dell'ente locale.

D. Atteso che l'art. 13, comma 1, sembra introdurre una gerarchia tra statuto e regolamento, d'ora in poi i regolamenti locali dovranno essere adeguati se non conformi allo statuto?

R. Sì. La disposizione in argomento non introduce, comunque, una novità, considerato che, già in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, i regolamenti dovevano essere adottati nel rispetto dello statuto.

FUSIONI DI COMUNI

D. In relazione alla fusione di Comuni, la LR 1/2006 in che rapporto pone l'effettuazione del referendum consultivo rispetto all'adozione delle delibere consiliari? Quale delle due fasi precede cronologicamente l'altra?

R. La LR 1/2006, all'art. 28, detta una norma programmatica in materia di fusione di Comuni, stabilendo che la fusione è disposta con legge regionale, in attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi. La LR 1/2006 non influisce sul procedimento di fusione, che rimane quello puntualmente disciplinato dall'art. 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17, nel caso in cui l'istituzione di un nuovo Comune avvenga mediante fusione di più Comuni contigui, la deliberazione del referendum consultivo da parte del Consiglio regionale, al fine di sentire le popolazioni interessate, è preceduta dall'acquisizione dei pareri dei consigli comunali interessati. Peraltro, nulla osta che le popolazioni interessate siano sentite in via preliminare mediante un referendum consultivo comunale.

LE FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI LOCALI

D. Quali sono le differenze tra convenzioni e associazioni intercomunali? Quali elementi devono portare a preferire le seconde sulle prime?

R. La convenzione prevista dall'art. 21 della LR 1/2006 è finalizzata allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati: essa può avere ad oggetto lo svolgimento anche di un singolo servizio o di una singola funzione. La convenzione rappresenta uno strumento estremamente flessibile, che risulta maggiormente idoneo ad essere utilizzato per le gestioni più semplici, a carattere essenzialmente temporaneo.

L'associazione intercomunale ha invece l'obiettivo di creare un sistema razionale per la gestione in modo associato di una pluralità di funzioni e servizi (quindi almeno due) nell'ambito di un determinato contesto omogeneo dal punto di vista del territorio e da quello socio-economico.

L'adesione ad una determinata associazione intercomunale inibisce la possibilità di aderire nel contempo ad un'altra associazione intercomunale.

CONVENZIONI (art. 21)

D. Nella convenzione (art. 21) quali sono le differenze operative pratiche tra delega e costituzione di uffici comuni?

R. In generale, la scelta tra delega e costituzione di uffici comuni dipende dalla minore o maggiore complessità delle funzioni e dei servizi da svolgere. La delega si adatta

meglio ai casi in cui le funzioni o i servizi messi in comune non presentano un grado di complessità elevato, in modo che un singolo ente, con la propria struttura, riesce a farvi fronte in luogo e per conto anche degli altri enti convenzionati. La costituzione di un ufficio comune comporta, invece, la creazione di una nuova struttura, che prende il posto delle strutture dei singoli Comuni e viene incardinata presso uno dei Comuni convenzionati.

D. Convenzioni: la facoltatività nell'istituzione dell'ufficio comune o nell'utilizzo della delega va intesa come alternatività tra le due forme o come facoltatività del ricorrere a uno di questi due strumenti, ovvero ad altri?

R. La convenzione può scegliere tra le due forme indicate dalla legge (delega o costituzione di uffici comuni) oppure individuare modalità ulteriori di gestione associata (ad esempio, nella convenzione per il servizio di segreteria comunale non si individua né una delega né una costituzione di ufficio comune).

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI (art. 22)

D. L'art. 22 parla di Comuni contermini. Come va inteso tale requisito?

R. L'associazione intercomunale deve essere composta da Comuni contigui, in modo tale che sia assicurata la "continuità" territoriale della zona compresa nella forma associativa sovracomunale: ad esempio, nel caso in cui il Comune X confina con il comune Y, che confina con il Comune Z (e X e Z non siano confinanti tra loro), non sarebbe possibile costituire un'associazione tra X e Z senza la partecipazione di Y. Il requisito è quindi assolto quando ogni Comune è contermini con almeno un altro Comune dell'associazione.

D. Cosa succede nel caso in cui il requisito per cui i Comuni devono essere contermini venga meno successivamente alla costituzione di una associazione intercomunale?

R. Il venir meno di un presupposto per la costituzione dell'associazione, quale la contiguità territoriale, può determinare lo scioglimento dell'associazione o, comunque, l'obbligo di procedere alla revisione del vincolo associativo.

D. Come deve intendersi la pluralità di servizi e funzioni di cui all'art. 22?

R. Il requisito della pluralità comporta la necessità dello svolgimento in forma associata di almeno due funzioni o servizi.

D. L'associazione intercomunale consentirà comunque la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 21 della LR 1/2006? In caso positivo, per le funzioni che non vengono svolte in forma associata, alcuni Comuni possono stipulare convenzioni anche con altri Comuni non appartenenti all'associazione?

R. Considerata la possibilità che i Comuni aderiscano all'associazione intercomunale non per la totalità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata, ma anche solo per una parte degli stessi, indicata già in sede di sottoscrizione della convenzione quadro, non è escluso che, per la parte non affidata all'associazione, possano essere scelte altre forme di gestione (quali le convenzioni, ai sensi dell'art. 21), oltre a quella in proprio. Tali forme devono comunque essere rispettose dei principi di coerenza, logicità ed economicità della gestione di funzioni e servizi. In tal caso, le convenzioni potrebbero essere stipulate anche con Comuni non facenti parte dell'associazione.

D. Nel caso di un'unione di Comuni, i quali aderiscano anche ad una più ampia associazione intercomunale, è possibile che l'unione eserciti determinate funzioni o svolga determinati servizi che altri Comuni associati - in base alle convenzioni attuative previste dalla convenzione quadro - gestiscono nell'ambito dell'associazione intercomunale?

R. Sì, dal tenore delle norme contenute nella LR 1/2006 non emerge un divieto in tal senso. Peraltro, è necessario che i Comuni appartenenti all'unione non abbiano previsto nella convenzione quadro di svolgere quei determinati servizi o funzioni anche nell'ambito dell'associazione intercomunale, in quanto in tal caso si determinerebbe una sovrapposizione tra le forme associative.

D. Possono esserci rapporti associativi tra due associazioni intercomunali, al fine di gestire servizi in un'area ancora più vasta?

R. Mentre si ritiene possibile l'instaurazione di relazioni di carattere generale/politico (quali, ad esempio, i protocolli d'intesa), si ritiene che la stipulazione di rapporti di carattere negoziale/contrattuale (es. convenzioni, associazioni) tra due associazioni intercomunali per la gestione associata di funzioni e servizi non sia compatibile con le finalità che la legge assegna in proprio a tali forme associative.

D. Il Comune capofila è comunque il referente per tutte le funzioni e servizi, anche se non mette in comune un determinato servizio/funzione?

R. Il Comune capofila deve essere unico per tutti i Comuni aderenti all'associazione intercomunale, indipendentemente dalla condivisione o meno, da parte di tali amministrazioni, della totalità dei servizi o funzioni gestiti in forma associata. Il ruolo del Comune capofila è quello di coordinare i rapporti amministrativo-funzionali con gli altri Comuni e di costituire, altresì, il referente cui i terzi (in primo luogo la Regione) possano rivolgersi per le questioni di tipo gestionale. Il Comune capofila, che va determinato dalla convenzione quadro, può coincidere con l'ente, sede degli uffici comuni, ma non necessariamente per tutte le convenzioni attuative. Infatti, le singole convenzioni attuative possono individuare come referenti – presso i quali sono incardinati gli uffici comuni – enti diversi dal Comune capofila.

GLI AMBITI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE (ASTER) E IL PIANO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

D. La creazione dell'ASTER può prescindere dalla creazione delle forme associative?

R. No. Atteso che l'ASTER è una qualificazione giuridica, una sorta di "etichetta" che caratterizza soggetti o forme associative corrispondenti a una dimensione territoriale di vasta area, nel caso di ASTER "volontari" l'attribuzione di detta qualificazione a un determinato territorio presuppone:

- la preventiva costituzione di una delle forme associative indicate dall'art. 25, comma 1, per lo svolgimento coordinato di una pluralità di funzioni e servizi (associazione intercomunale o unione di comuni, formate da comuni non montani);

- il possesso, da parte di tali forme associative, dei requisiti, relativi all'entità demografica, previsti dall'art. 25, comma 1 (popolazione non inferiore a 30.000 abitanti o non inferiore a 15.000, se coinvolgono almeno 10 comuni).

Invece, nel diverso caso di ASTER "di diritto" è la legge stessa ad attribuire la qualificazione di ASTER ai soggetti indicati (comuni capoluogo di provincia e comunità montane).

D. Più associazioni intercomunali possono insieme costituire un solo ASTER?

R. No. Da una lettura logico-sistematica dell'intera disciplina dettata in materia di forme associative tra enti locali e di sviluppo delle stesse, emerge che la qualificazione giuridica di ASTER può essere attribuita ad ogni singola associazione intercomunale (o unione di comuni) che rivesta le caratteristiche richieste dall'art. 25, comma 1.

D. Nei casi diversi dagli ASTER di diritto, è necessario un atto di costituzione degli ASTER?

R. No. Nel caso di ASTER "volontari" l'acquisizione della qualificazione di ASTER si verifica nel momento in cui l'associazione intercomunale o l'unione di comuni raggiunge la soglia di abitanti fissata dalla legge. Affinché la Regione sia a conoscenza di un tanto, è necessario darne comunicazione alla Direzione competente (Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali).

D. Quali sono gli organismi dell'ASTER che interloquiscono con la Regione e la Provincia?

R. Nel caso in cui l'ASTER sia costituito da un'associazione intercomunale, ad interloquire con la Regione e la Provincia saranno gli organismi di coordinamento dell'associazione, ossia il Presidente e la Conferenza dei sindaci, nonché gli eventuali organismi di coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo ove previsti dalla convenzione quadro. Anche il Comune capofila costituisce un referente cui i terzi possono rivolgersi per le questioni di tipo gestionale. Nell'ipotesi di unione di Comuni, gli interlocutori con la Regione e la Provincia sono gli organi dell'unione stessa.

D. I Comuni contermini al capoluogo di provincia, che costituiscano l'associazione intercomunale ai fini dell'acquisizione della qualificazione di ASTER metropolitano, possono costituire un'altra associazione intercomunale con altri Comuni?

R. No. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, i Comuni che costituiscono un'associazione intercomunale non devono essere ricompresi nel territorio di un'altra associazione.

D. L'ambito metropolitano è costituito da un Comune capoluogo di provincia insieme ad una associazione intercomunale?

R. No, l'ambito metropolitano è un ASTER costituito da una associazione intercomunale comprendente un Comune capoluogo di provincia e Comuni contermini.

D. Considerato che la Comunità montana è ASTER di diritto, può svolgere le funzioni come associazione intercomunale?

R. No, in quanto la Comunità montana non è un'associazione intercomunale. Tuttavia, oltre alle funzioni previste dalla legge, i Comuni possono delegare l'esercizio di altre funzioni alla Comunità montana. Inoltre, all'interno di una Comunità montana, due o più Comuni possono costituire un'associazione intercomunale per la gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi.

D. Restano possibili le convenzioni tra Comuni e Comunità montana? In caso positivo, si mantengono i benefici finanziari relativi alle convenzioni?

R. Rimane, ovviamente, possibile l'utilizzo dello strumento convenzionale per gestioni con la Comunità montana, ma ad essa non si collegano, al momento, degli incentivi specifici. L'articolo 26 della LR 1/2006, infatti, prevede il finanziamento delle funzioni e dei servizi svolti tramite unione e associazione intercomunale (quindi per la gestione tra i Comuni costituenti dette forme associative). L'articolo 4, comma 6, lettera c) della LR 2/2006 prevede, solo per l'anno 2006, il finanziamento anche di convenzioni tra Comuni (quindi non con altri enti locali) anche al di fuori di associazioni intercomunali.

D. Atteso che un Comune parzialmente montano, facente parte della Comunità montana (che è ASTER di diritto) può fare un'associazione intercomunale anche con Comuni al di fuori della Comunità, in tal caso potrebbe comunque stipulare convenzioni con la Comunità montana?

R. Sì, in quanto l'associazione intercomunale e la convenzione costituiscono distinte forme di collaborazione, dotate di caratteristiche specifiche, che mirano a soddisfare livelli differenti di organizzazione territoriale. In particolare, mentre l'associazione è finalizzata alla gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi in un contesto territoriale e socio-economico omogeneo, la convenzione ha lo scopo di svolgere in modo coordinato una determinata funzione o un determinato servizio.

D. Un Comune parzialmente montano, oltre all'associazione fuori dalla Comunità ai sensi dell'art. 25, comma 3, può far parte, contemporaneamente, anche di un'associazione intercomunale costituita all'interno della Comunità?

R. No, atteso che ai sensi dell'art. 22, comma 1, i Comuni che costituiscono un'associazione intercomunale non devono essere ricompresi nel territorio di un'altra associazione.

D. Quando un intervento può definirsi “integrato”?

R. Quantomeno quando ha valenza tendenzialmente sovracomunale.

D. Nell’ASTER, gli interventi integrati devono interessare tutti i Comuni che fanno parte dell’ambito?

R. Assume rilevanza l’intesa tra i soggetti facenti parte dell’ASTER (e un tanto risulta dalla proposta di accordo quadro presentata alla Regione) circa l’intervento da attuare e il luogo dove realizzarlo.

D. Le proposte di accordo quadro dovranno comunque passare attraverso la Comunità montana, in quanto ASTER, o potranno essere presentate dai singoli Comuni?

R. Le proposte di accordo quadro devono essere presentate dal soggetto giuridico che è ASTER quindi, in questa ipotesi, dalla Comunità montana. È evidente che un tanto passerà previamente attraverso una fase di consultazione con tutti i Comuni compresi nella Comunità (quindi nell’ASTER).

D. Come risolvere l’apparente contraddizione tra costituzione e funzioni dell’ufficio comune di cui all’art. 22 e le competenze dei singoli enti di cui all’art. 25? Se un’opera pubblica viene fatta da un Comune, chi concretamente beneficerà dei finanziamenti relativi all’ASTER?

R. Non c’è contraddizione in quanto l’ufficio comune è competente alla gestione e alla realizzazione degli interventi, ma l’obbligazione è imputata all’ente che ne ha commissionato la realizzazione; quindi, in linea di massima, contabilmente le assegnazioni faranno capo al bilancio dell’ente in cui l’opera si realizzerà, ma nulla toglie che sia l’ufficio comune a provvedere alla sua realizzazione. Per quanto attiene il soggetto che beneficerà delle risorse regionali trasferite per l’intervento programmato dall’ASTER, nella proposta di accordo quadro, che verrà stipulata tra i soggetti costituenti l’ASTER e la Regione, è opportuno che venga individuato chi realizzerà l’intervento e anche chi sarà il beneficiario delle risorse messe a disposizione della Regione. In linea di massima, sarà l’ente sul cui territorio inciderà l’opera pubblica.

D. Come interverranno i “criteri generali definiti dalla Giunta” di cui all’articolo 25?

R. Gli obiettivi e i criteri generali definiti dalla Giunta regionale, a cui gli interventi proposti dagli ASTER dovranno conformarsi, sono le linee guida di sviluppo della comunità regionale. Possono essere contenute sia in atti generali di programmazione della Giunta che in una deliberazione specifica, qualora la Giunta ritenga di dettare indicazioni dettagliate per l’anno di riferimento. In ogni caso, di essi, sia che risultino deducibili da più provvedimenti, sia che risultino da una deliberazione specifica, verrà data comunicazione in tempo utile agli enti interessati.

D. Il finanziamento delle forme associative è distinto da quello del Piano di valorizzazione territoriale?

R. No. Il Capo VI del Titolo II della LR 1/2006 configura un sistema di finanziamento delle forme associative che passa necessariamente attraverso il Piano di valorizzazione territoriale ed è rivolto a favore delle gestioni svolte attraverso le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni.

D. Il comma 4 dell’art. 25 (sull’ambito metropolitano) è aggiuntivo di competenze rispetto al comma 1?

R. L’Ambito metropolitano, oltre che essere ASTER e quindi poter svolgere una attività di programmazione di area vasta come tutti gli altri soggetti ai quali è attribuita tale qualifica, è preliminarmente una particolare forma di associazione intercomunale che, oltre a poter svolgere in forma associata una pluralità di funzioni e di servizi (come tutte le associazioni intercomunali), può anche coordinare i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale.

D. Che ruolo e valenza dare alla “concertazione con le parti sociali” di cui all’art. 25, ultimo comma?

R. Tale norma non modifica la disciplina vigente, ma specifica soltanto che la concertazione con le parti sociali, ove già prevista, deve essere effettuata dai Comuni a livello di ASTER, qualora riguardi le finalità elencate nel comma 1.

D. Qualora si faccia la comunicazione alla Regione delle forme associative adottate dopo il termine del 26 maggio 2006, le nuove forme associative verranno comunque finanziate per l’anno in corso?

R. Non per l’anno corrente. Entreranno, eventualmente, nel Piano di valorizzazione dell’anno 2007 e beneficeranno degli incentivi previsti dalla finanziaria 2007, salvo che si configurino come convenzione tra Comuni extra associazione intercomunale.

D. I finanziamenti per le convenzioni vengono garantiti anche per il 2006? Le domande di contributo già presentate che fine fanno?

R. La finanziaria regionale del 2006 (LR 2/2006) prevede solo per tale anno il finanziamento di convenzioni tra Comuni al di fuori di una associazione intercomunale. Sarà il Piano di valorizzazione che verrà adottato nell’anno corrente a definire i criteri per il riparto, il termine e le modalità di presentazione delle relative domande e di un tanto verrà data pronta comunicazione agli enti interessati. Le domande di contributo già presentate potranno essere accolte solo se conformi ai criteri che il Piano andrà a indicare.

D. Nel Piano di valorizzazione territoriale i criteri per la corresponsione degli incentivi tengono conto della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata: quando e chi decide la tipologia?

R. La tipologia delle funzioni e dei servizi sulla base della quale verrà calcolato l’incentivo ordinario verrà individuata dalla Giunta regionale (d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali) con il Piano di valorizzazione territoriale. Questo documento potrà essere adottato solo successivamente alla scadenza del termine per la ricognizione delle forme associative (26 maggio 2006).

D. Come valuterà la Regione il raggiungimento degli obiettivi e risultati cui si fa riferimento all’articolo 27?

R. L’articolo 27, comma 5 della LR 1/2006 prevede la decurtazione dell’incentivo ordinario successivo alla prima annualità qualora non risulti comprovata, sulla base della documentazione finanziaria richiesta:

- a) l’effettiva gestione associata dei servizi;
oppure
- b) il raggiungimento dei risultati programmati.

Sarà il Piano di valorizzazione territoriale, approvato dalla Giunta regionale (d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali), a definire dei modelli di dichiarazione dai quali desumere, anzitutto, l’effettività dello svolgimento in forma associata del servizio o della funzione. Qualora il Piano stabilisca di dar luogo ad una verifica del “raggiungimento dei risultati programmati”, questa potrà essere dedotta dalla relazione che sarà fornita dagli enti associati, a titolo informativo del raggiungimento degli obiettivi, previamente individuati.

D. In riferimento ai trasferimenti di risorse al Comune capofila dell’associazione intercomunale, si presume che detto Comune avrà difficoltà di gestione del bilancio. A chi andranno i finanziamenti?

R. Al comune capofila che li distribuirà tra i Comuni facenti parte dell’associazione secondo le modalità che verranno definite nella convenzione quadro o nella convenzione attuativa.

La scrivente Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali e i vari Servizi rimangono a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento e collaborazione.

In particolare, si indicano quali referenti cui potersi rivolgere per le problematiche inerenti la disciplina delle forme associative la dott.ssa Chiara Fabbro (tel. 0432/555528; e-mail chiara.fabbro@regione.fvg.it) e la dott.ssa Barbara Ribis (tel 0432/555408; e-mail barbara.ribis@regione.fvg.it). Per le problematiche più specificamente riguardanti gli ASTER e gli aspetti di carattere finanziario la dott.ssa Marcella Maria Pardini (tel 0432/555554, e-mail marcellamaria.pardini@regione.fvg.it) e la dott.ssa Raffaella Faleschini (tel 0432/555505, e-mail raffaella.faleschini@regione.fvg.it).

Distinti saluti.

Il Vicedirettore centrale
dott.ssa Gabriella Di Blas



Lista d'inoltro:

A:

Comuni
Province
Comunità montane
Consorzi
Unioni di comuni
Consiglio AALL
ANCI FVG
UPFVG
UNCHEM FVG
Difensore civico regionale

e, p.c. a:

Direzione generale
Direzioni centrali
Ufficio di Gabinetto
Commissariato del Governo
Prefetture
Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
A.R.E.R.A.N.